



*CONSORZIO DI GARANZIA CREDITI
ALLE IMPRESE COMMERCIALI TURISTICHE E DEI SERVIZI*

S T A T U T O

29 MAGGIO 2003

TOSCANA COMFIDI
Via Stazione delle Cascine, 5 V - FIRENZE Tel. 055/30.34.41
R.E.A. FI 293820 - C.F. 94006780483 - U.I.C. Sez. Spec. 27018

STATUTO
del
"TOSCANA COM-FIDI"

TITOLO 1°

**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE -
DURATA OGGETTO - SOCI - ENTI
PROMOTORI - SOSTENITORI OBBLIGHI DEI
SOCI - RECESSO - ESCLUSIONE.**

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Promosso dalle Confesercenti Provinciali della Toscana e dalla loro Associazione Regionale, è costituito, ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del Codice Civile, un Consorzio di Garanzia Crediti alle Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi denominato: "TOSCANA COM-FIDI"; esso è basato sui principi della mutualità e non ha scopo di lucro.

In costanza di quanto sopra gli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, non potranno mai essere distribuiti alle imprese consorziate anche in caso di scioglimento del Consorzio stesso.

Art. 2 - SEDE

Il Consorzio ha sede legale in Firenze Via Stazione delle cascine, 5 V e potrà istituire filiali, sedi secondarie e rappresentanze in qualsiasi altra località italiana.

Art. 3 - DURATA

Il Consorzio ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Consortile fatto salvo il diritto di recesso dei dissenzienti.

Art. 4 - OGGETTO

Il Consorzio si propone di agevolare l'accesso al Credito a medio termine, sia a tasso ordinario sia agevolato, e a breve termine, nonché ad altre forme di finanziamento, per esempio il factoring e il leasing o locazione finanziaria, delle imprese partecipanti al Consorzio stesso, attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche.

Il Consorzio dovrà favorire la politica di investimenti delle imprese consorziate volta alla ristrutturazione e allo sviluppo della rete distributiva coerentemente con le indicazioni economiche e sociali della programmazione regionale, nonché dei piani regionali e comunali del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo.

Il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, finanziarie, creditizie, immobiliari, mobiliari, tecnico - scientifiche e promozionali, di prestazioni di consulenza tecnico - finanziaria per assistere le imprese ad esso aderenti nella ricerca e nell'organizzazione di forme di finanziamento funzionali ai loro progetti di investimenti, espansione, riconversione, ristrutturazione, ammodernamento, marketing, innovazione tecnologica, di prestazione di consulenze e servizi di mercato, di

assistenza e consulenza creditizia e finanziaria, di indagine, ricerca e studio.

Il Consorzio opererà di regola, per l'attività di accesso al credito, a mezzo delle convenzioni di cui al successivo articolo 22.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, il Consorzio potrà assumere partecipazioni in società e associarsi ad enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio.

Art. 5 - SOCI

Al Consorzio possono aderire, con la qualifica di socio, tutte le Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi aventi sede legale in Italia.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con il Consorzio sarà quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 6 - ENTI PROMOTORI E SOSTENITORI

Sono Enti promotori la Confesercenti Regionale e quelle provinciali della Toscana.

Possono assumere la veste di sostenitori quegli Enti, Istituti di Credito, Associazioni ed Aziende che pur non fruendo dei servizi del Consorzio, concorrono al conseguimento delle sue finalità.

Art. 7 - OBBLIGHI DEI SOCI

L'ammissione al Consorzio comporta per ciascuna impresa:

- a) il versamento di una quota di ammissione così come sarà definita dal Consiglio d'Amministrazione;
- b) l'assunzione nei confronti del Consorzio dell'obbligo di ripianare gli esborsi che il Consorzio dovesse effettuare in dipendenza delle garanzie prestate e che non trovassero capienza nei fondi rischi, per l'importo e secondo le modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 8 - RECESSO

E' ammesso il recesso dal Consorzio.

Il socio deve darne comunicazione al Consorzio con lettera raccomandata A. R. e la risoluzione avrà effetto dal dodicesimo mese successivo a quello del ricevimento della comunicazione.

Al socio non spetta alcuna restituzione o liquidazione sulla quota di iscrizione e/o sui versamenti eventualmente effettuati al fondo rischi.

Il socio receduto non viene liberato dalle obbligazioni assunte fino a quando non siano trascorsi almeno diciotto mesi dal ricevimento della comunicazione di recesso; fino a tale data permane l'obbligo proporzionale di esborso come previsto dal successivo articolo 21.

Art. 9 - ESCLUSIONE DAL CONSORZIO

Il Consiglio d'Amministrazione, con decisione insindacabile, può escludere dal Consorzio il socio che non adempia agli obblighi assunti verso il Consorzio stesso o su garanzia di questo.

Il provvedimento di esclusione deve comunque essere adottato nei confronti del socio dichiarato fallito o ammesso alle procedure di concordato preventivo, liquidazione coatta o amministrazione controllata.

La liberazione delle obbligazioni prestate dal socio escluso, avverrà secondo il disposto del precedente articolo 8.

TITOLO 2°

ORGANI: COMPOSIZIONE - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO - POTERI

Art. 10 - ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) il Vice Presidente;
- f) l'Amministratore Delegato;
- g) il Direttore Generale;
- h) i Comitati Tecnici Consorziati;
- i) il Comitato dei Revisori dei Conti.

Art. 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno entro il trenta giugno per l'esame e l'approvazione del rendiconto annuale, nonché in qualsiasi momento il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta scritta di almeno un quarto dei consorziati.

L'Assemblea può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale purché in Toscana.

Art. 12 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'Assemblea consortile è convocata mediante esposizione dell'avviso di convocazione e del relativo ordine del giorno presso le sedi provinciali e mandamentali della Confesercenti almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione sarà divulgato anche a mezzo stampa.

All'Assemblea partecipano con diritto di parola ma non di voto gli Enti sostenitori.

Ogni socio ha diritto ad un voto che potrà essere espresso anche a mezzo di delega.

Ogni delegato non potrà essere portatore di più di due deleghe. Nell'avviso di convocazione saranno indicate le modalità per la validità della rappresentanza in votazione anche a mezzo delega.

Art. 13 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o dall' Amministratore Delegato.

La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea, spetta al presidente dell'Assemblea medesima.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 14 - NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio d'Amministrazione che dura in carica un triennio ed è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a sette e non superiore a ventuno.

L'Assemblea determina la composizione del Consiglio d'amministrazione avendo riguardo a che siano rappresentate le seguenti componenti: soci del Consorzio, soci promotori, esperti nel settore credito al commercio. I consiglieri sono rieleggibili.

Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro funzioni, nonché gli emolumenti determinati dall'assemblea in sede di nomina. Nel periodo di intercorrenza fra la data di decadenza per scaduto triennio di carica e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio stesso.

Le sostituzioni sono regolate dalle norme di cui all'articolo 2386 del Codice Civile.

Art. 15 - POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel suo seno Il Presidente, il Vice Presidente e l'amministratore Delegato: provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio compresa la nomina del Comitato Esecutivo e l'emanazione delle relative deleghe, del Direttore Generale e dei Presidenti dei Comitati Tecnici; restano escluse dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e del presente Statuto, sono riservate all'Assemblea.

Art. 16 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERE ADOTTATE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, e in caso di impedimento da chi lo sostituisce, nella sede del Consorzio o in altro luogo in Toscana, con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno quarantotto ore prima.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta metà più uno dei consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Art. 17 - POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio, sulla base di delibere del Consiglio; il Presidente conferisce deleghe o procure ad amministratori del Consorzio e a terzi per l'esecuzione dei singoli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare ad un consigliere la rappresentanza, attiva e passiva, in giudizio.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente che a sua volta può essere sostituito per gli stessi motivi dall'Amministratore Delegato.

Il Presidente assolve le funzioni di Amministratore Delegato ove non nominato.

Art. 18 - POTERI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DEL DIRETTORE GENERALE

L'Amministratore Delegato esercita i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di quanto stabilito dallo Statuto.

All'Amministratore Delegato è affidata l'esecuzione di tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo ed ha facoltà di conferire procura e mandato. Il Direttore Generale nell'ambito del suo mandato firmerà congiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato ove nominato.

Art. 19 - 1 COMITATI TECNICI CONSORTILI

I Comitati Tecnici Consortili, che potranno essere tanti quante sono le convenzioni stipulate, vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica tre anni. Di ogni Comitato Tecnico Consortile fanno parte:

- a) il Presidente del Comitato Tecnico Consortile;
- b) il Vice Presidente del Comitato Tecnico Consortile;
- c) tre esperti indicati dal Consiglio d'Amministrazione;
- d) un esperto indicato da ognuna delle organizzazioni provinciali o mandamentali della Confesercenti;
- e) un esperto indicato da ognuna delle Camere di Commercio.

Gli esperti di cui ai punti d) ed e) intervengono solo per esaminare le richieste di finanziamento delle imprese operanti nel territorio di loro competenza.

Possono essere nominati tanti membri supplenti quanti sono quegli effettivi.

Ogni Comitato Tecnico Consortile è, o potrà essere, opportunamente integrato da uno o più membri, effettivi e supplenti, designati con propria decisione dall'Istituto di Credito finanziatore.

Ogni Comitato Tecnico Consortile sulla base delle istruttorie dell'azienda o Istituto di Credito e di tutte le informazioni che ritiene di acquisire per una migliore valutazione della richiesta, deciderà insindacabilmente sulla concessione del finanziamento garantito.

Art. 20 - COMITATO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Comitato dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Consortile. Almeno due di essi devono essere scelti tra i non consorzisti. L'Assemblea Consortile nomina il Presidente del Comitato dei Revisori dei Conti.

TITOLO 3°

FONDI DI GARANZIA - CONVENZIONI - BILANCIO - NORME FINALI

Art. 21 - FONDI DI GARANZIA

Per la realizzazione dei propri fini il Consorzio costituisce, con i contributi delle imprese affidate, degli Enti sostenitori, dello Stato, di Enti Pubblici, Associazioni, Istituti di Credito, Aziende ecc., un fondo con il quale garantire, secondo le modalità fissate nelle convenzioni di cui al successivo articolo 22, i crediti concessi per suo tramite. Nel caso di insufficienza di tale fondo, la parte rimasta scoperta viene addebitata ai soci in virtù delle obbligazioni da essi assunte secondo il disposto dell'articolo 7.

Gli interessi maturati sul fondo di garanzia sono destinati all'incremento dello stesso; il Consiglio d'Amministrazione, se necessario per far fronte agli oneri di funzionamento del Consorzio, potrà utilizzare non più del 50% degli interessi prodotti.

Art. 22 - CONVENZIONI

Il Consorzio stipulerà con aziende e istituti di credito convenzioni per le operazioni di credito a breve e a medio termine, al fine di stabilire modalità e condizioni per la concessione dei prestiti e il regime delle relative garanzie.

Le convenzioni dovranno stabilire in particolare le seguenti condizioni:

- a) il tasso di interesse per i diversi tipi di operazioni;
- b) la quota delle eventuali perdite derivanti da operazioni garantite dal fondo di garanzia che deve essere assunta dalle aziende o istituti di credito;
- c) le modalità per la riscossione dei contributi pagati dalle imprese affidate, da destinare al Fondo di Garanzia e al Fondo Spese;
- d) le modalità della partecipazione delle aziende ed istituti di credito al controllo sulla consistenza del fondo di garanzia;
- e) le modalità di ricevimento delle domande presentate dagli operatori e le modalità con cui l'istruttoria delle domande deve essere effettuata dalle aziende o istituti di credito;
- f) le modalità per l'azione di recupero delle insolvenze;
- g) le modalità per il rinnovo della garanzia per le operazioni di credito a breve termine;
- h) la composizione, i compiti ed i poteri del Comitato Tecnico Consortile.

Art. 23 - ATTIVITA' ESTERNA

Il Consorzio in quanto espletante permanentemente attività esterna, dovrà essere iscritto al Registro delle Imprese presso il TRIBUNALE DI FIRENZE.

Art. 24 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere nei rapporti fra il Consorzio, i soci e i componenti degli organi sociali, il tribunale competente è quello di Firenze.